

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

(ex art 22 D.L. n. 18/2020)

concluso mediante procedura telematica

Oggi, 24 Giugno 2020, si è svolta una consultazione telematica

TRA

la Società SOPRAN S.P.A., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 150 in Trezzano Sul Naviglio (MI),
C.F. e P. Iva: 07202950155, indirizzo PEC personale.sopran@pec.it rappresentata dal Sig. Renato Casiroli

E

- La FILCAMS CGIL, rappresentata dal Sig. DANILO LELLI, ai fini dell'esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista;
- La FISASCAT CISL, rappresentata dal Sig. STEFANIA CHICCA, ai fini dell'esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista;
- La UILTUCS, rappresentata dal Sig. PAOLO ANDREANI, ai fini dell'esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista.

PREMESSO CHE

- l'Azienda opera nel settore del commercio ed è specializzata nell'attività della vendita, assistenza e manutenzione impianti antincendio;
- l'Azienda occupa attualmente 83 dipendenti di cui 7 a tempo determinato ed è plurilocalizzata nelle seguenti regioni; Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Trentino Alto Adige (nella provincia autonoma di Trento);
- è in corso in tutto il territorio nazionale l'emergenza COVID-19;
- il D.L. n. 18 del 17/03/2020 all'Art. 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga – prevede che “le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”
- il D.L. n. 34 del 19/05/2020 (c.d. decreto rilancio) ha previsto la possibilità di richiedere la proroga dell'intervento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per ulteriori 5 settimane;
- il D.L. n. 52 del 16/06/2020 ha previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di CIGD in subordine all'effettivo godimento delle precedenti 14 di cui ai punti precedenti;
- l'Azienda ha comunicato via PEC alle soprascritte Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 22 del citato D.L. 18/2020, la necessità dover sospendere o ridurre la propria attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19, e pertanto di dover ricorrere alla proroga dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per i propri lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 del D.L. 34/2020;
- l'azienda si è già adoperata al fine di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e ha predisposto ogni utile allestimento affinché la stessa possa riprendere i lavori;



- i rappresentanti della OO.SS. hanno preso atto e verificato le informazioni dall'Azienda;

Tutto ciò premesso, le parti


CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Il ricorso alla proroga della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con la specifica causale "COVID – 19 Deroga", prevederà la sospensione e/o riduzione delle attività di tutte le sedi produttive/operative dell'Azienda su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle regioni indicate in premessa per complessivi n. 83 lavoratori il cui elenco nominativo è allegato al presente accordo (ALLEGATO 1 - foglio excel contenente l'elenco nominativo dei lavoratori interessati alla CIGD). Tutti i lavoratori saranno presumibilmente sospesi a zero ore settimanali – per la durata di 5 settimane anche non consecutive, a decorrere dal 25 Maggio 2020;
2. L'Azienda, in caso di intera fruizione del periodo di 14 settimane di CIGD concesse dai D.L. 18/2020 e 34/2020, potrà usufruire delle successive 4 settimane previste dal D.L. 52/2020;
3. In caso di applicazione della riduzione di orario, i programmi settimanali saranno definiti previa verifica della compatibilità con le vigenti prescrizioni sanitarie e dando attuazione al protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 comma, 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020, e del Protocollo Governo-Parti sociali sottoscritto il 14 marzo 2020 e successive modifiche e/o integrazioni;
4. L'Azienda si riserva la possibilità di attuare la equa rotazione del personale. Il personale addetto alla ripresa verrà scelto adottando il principio di rotazione sulla base della fungibilità dei lavoratori e a parità di livello e nel rispetto dell'applicazione dei protocolli di sicurezza del 14.03 e 24.04 2020 e della circolare INPS del 5 maggio 2020 ed i lavoratori interessati verranno avvisati con un periodo di preavviso non inferiore a 48 ore;
5. Il trattamento di integrazione salariale sarà a pagamento diretto dall'INPS così come previsto dalla normativa. L'Azienda si rende disponibile all'accoglimento di eventuali richieste da parte dei lavoratori di anticipazione e liquidazione in busta paga, qualora maturati, dei ratei di mensilità aggiuntive, di TFR e di permessi retribuiti maturati e non goduti (riduzioni orario ed ex-festività) per una somma pari all'importo lordo di cassa integrazione che gli stessi avrebbero diritto nel mese di competenza. Tale disponibilità, in deroga alle normative vigenti, con particolare riguardo alla normativa sugli anticipi del TFR prevista dall'art. 2120 c.c., deve intendersi limitata alla copertura dei periodi di CIGD di cui ai punti 1 e 2 del presente accordo;
6. L'Azienda si rende disponibile ad accogliere le OO.SS territoriali, qualora lo richiedessero, al solo fine di condividere le informazioni relative al progetto di ripresa delle attività e al monitoraggio della stessa che avverrà in conformità alle disposizioni di legge che verranno emanate;
7. Le Parti prendono atto, nella sua integrità ed applicabilità, dell'art. 46 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche (divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 e per i 5 mesi successivi).

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti danno atto di avere compiutamente espletato, con esito positivo, la procedura sindacale prevista dell'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, così come richiamata dall'art. 19, comma 2, del successivo Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modifiche.

Letto, Confermato e sottoscritto

SOPRAN S.P.A.



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS

